



PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia

ESTRATTO DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE

n. 105 DEL 11-10-2016

Oggetto: VIA - progetto per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e delle opere ed infrastrutture connesse, da ubicarsi nel territorio del Comune di Latiano (BR), di potenza totale prevista pari a circa

Premesso che

- questo Servizio, con Provvedimenti Dirigenziali n. 136 del 30/12/2014 e n. 3 del 15/01/2015, ha emesso parere negativo di compatibilità ambientale relativo al *progetto per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e delle opere ed infrastrutture connesse, da ubicarsi nel territorio del Comune di Latiano (BR), di potenza totale prevista pari a circa 10 MW* presentato da Gamesa Energia Italia SpA con sede legale in Roma, via Ostiense n. 131/L;
- il TAR Puglia, sezione I di Lecce, con sentenza n. 2479 del 21/07/2015, ha annullato i Provvedimenti Dirigenziali n. 136 del 30/12/2014 e n. 3 del 15/01/2015, con i quali questo Servizio ha rilasciato parere negativo di compatibilità ambientale del progetto di cui in oggetto; le motivazioni poste a base di tale sentenza riguardano, tra gli altri, gli elementi di seguito indicati:
 - a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui sopra si sarebbe dovuto procedere ad una *rivalutazione dei pareri espressi dagli Enti coinvolti alla luce delle osservazioni del privato*;
 - nel caso di specie la Regione Puglia e la Soprintendenza, *all'esito della Conferenza di Servizi decisoria del 21.10.2014, prima, cioè, della fase del preavviso, hanno espresso un giudizio sfavorevole di compatibilità ambientale già definitivo.*
- in esecuzione alla Sentenza del TAR Lecce n. 2479 del 21/07/2015, con nota prot. n. 41272 del 12/08/2015, questo Servizio ha dato avvio al procedimento di riesame in questione dell'istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale di cui sopra;
- con nota prot. n. 48052 del 01/10/2015, questo Servizio ha convocato la Conferenza di Servizi decisoria per la valutazione del progetto in questione, per il giorno 27/10/2015 alle ore 12:00;
- la Conferenza di Servizi ha espletato i propri lavori nelle sedute del 27/10/2015, 14/01/2016 e del 31/03/2016 come desumibile dai verbali trasmessi rispettivamente con nota prot. n. 52937 del 29/10/2015, n. 3694 del 27/01/2016 e prot. n. 17133 del 22/04/2016.
- con nota del 04/04/2016, in atti al prot. n. 14493 del 05/04/2016, la società proponente chiedeva la sospensione temporanea dei termini di conclusione del procedimento *al fine di svolgere più approfondite analisi per il perfezionamento e l'integrazione di alcuni elaborati progettuali in seguito all'evoluzione tecnologica dell'impianto eolico*;
- con nota del 27/05/2016, in atti al protocollo n. 23377 del 01/06/2016, la società, senza apportare alcuna ulteriore modifica progettuale, trasmetteva le proprie controdeduzioni alle criticità evidenziate in sede di Conferenza di Servizi e contestualmente chiedeva la conclusione del procedimento;
- con nota prot. n. 32699 del 04/08/2016 questo Servizio inviava al proponente, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990, la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di valutazione d'impatto ambientale in questione;
- con nota del 10/08/2016 il proponente trasmetteva le proprie osservazioni e controdeduzioni al preavviso di diniego di cui alla nota prot. n. 32699 del 04/08/2016;
- dalla documentazione complessivamente trasmessa dal proponente si evince quanto segue:
 - o il progetto in questione prevede l'installazione di n. 5 aerogeneratori di potenza elettrica pari a 2MW da ubicare nei punti indicati dalle seguenti coordinate UTM WGS84:
 - WTG 01 - X=731115.82; Y=4495893.32,
 - WTG 02 - X=731551.50; Y=4495833.49,
 - WTG 03 - X=731870; Y=4496070,
 - WTG 04 - X=732191; Y=4496253,
 - WTG 05 - X=732153.47; Y=4495721.99,
 - gli aerogeneratori avranno le seguenti caratteristiche: diametro massimo rotore [m] 97,00m; altezza massima torre al mozzo [m] 90,00 m; n° Pale 3; lunghezza massima singola pala [m] 47,5m; velocità rotore [min-max - rpm] 9,6-17,8; emissione sonora (al 95% della potenza nominale) [dB] < 105;
 - o le opere edili previste consistono nella realizzazione: delle fondazioni delle torri degli aerogeneratori; della sottostazione di trasformazione ricadente in area classificata quale oasi di protezione faunistica venatoria; della viabilità interna, tale da consentire il collegamento di

ciascuna delle postazioni con la viabilità principale; le fondazioni degli aerogeneratori saranno con platea in calcestruzzo armato gettato in opera delle seguenti dimensioni: lunghezza 10m, larghezza 10 metri e altezza 2,80 metri; per trasferire l'energia prodotta da ogni aerogeneratore alla rete elettrica nazionale si prevede di realizzare una linea elettrica in media tensione che colleghi l'impianto con la cabina di consegna MT/AT. Si intende realizzare tali collegamenti con elettrodotti interrati ad una profondità minima di 1,2 m che, per le loro caratteristiche in relazione a quelle del terreno interessato, rappresentano una soluzione ottimale per minimizzare l'impatto ambientale e paesaggistico; sempre nell'ottica della minimizzazione dell'impatto ambientale, per la realizzazione dei cavidotti si seguiranno percorsi preferenziali su strade esistenti; lo schema di allacciamento alla RTN prevede che la centrale venga collegata in antenna con la sezione a 150 kV della futura stazione elettrica della RTN a 380/150 kV da inserire in entra – esce alla linea RTN 380 kV “Brindisi – Taranto N”; l'energia prodotta dalla centrale eolica verrà fornita alla rete elettrica nazionale mediante la realizzazione di una Sottostazione Elettrica Utente MT/AT composta da un SET Gamesa 30/150 kV ed una parte condivisa con un altro produttore elettrico;

o il proponente intende avvalersi delle procedure di esproprio e non è stato prodotto alcun documento dimostrativo della disponibilità delle aree d'interesse né in toto né in parte.



Rilevato che

- a circa 600-700 metri dalle torri eoliche WTG 01, 02 e 05 vi è la presenza dei siti interessati dai seguenti beni storico culturali: *Masseria Partemio* e *Masseria Cazzato*;
- nel suo punto più prossimo il parco eolico dista circa 1 Km dalla Sp46 e 2,7 Km dalla SS605 classificate dal PPTR quali strade a valenza paesaggistica;
- a circa 1,1 Km dall'aerogeneratore WTG 05 vi è la presenza di una struttura ricettiva denominata *Masseria Moreno*;
- ad una distanza compresa tra 1-1,8Km dal parco eolico in questione vi è la presenza del corso d'acqua Canale Reale;

- a circa 500 metri di distanza dall'aerogeneratore WTG05 vi è la presenza di una abitazione residenziale;
- nell'intorno di 3Km dall'area oggetto, come desumibile dalla cartografia del PPTR adottato con DGR 1435/2013, d'intervento si riscontrano gli elementi di seguito indicati:
 - o 8 aree classificate dal PPTR quali prati e pascoli naturali,
 - o 3 aree classificate dal PPTR quali formazioni arbustive in evoluzione naturale,
 - o 12 siti interessati dai seguenti beni storico culturali: *Masseria Malciccappa, Villa Partemio, Masseria Mariano, Masseria Tarantino Nuova, Masseria Cazzato, Masseria Tarantini, Masseria Mudonato, Masseria Sant'Elmi, Masseria Paretone, Masseria Paradiso, Masseria Jazzo e Masseria Canali,*
 - o 2 strade a valenza paesaggistica: SP46 e SS605,
 - o 9 doline.

Considerato che nell'ambito della Conferenza di Servizi per la valutazione del progetto in questione gli Enti di seguito indicati così si sono espressi in merito al progetto in questione:

- Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia - con nota prot. n. AOO_145/3070 del 30/03/2016 che, nel richiamare quanto espresso con nota prot. n. AOO_145 10317 del 27/10/2015, esprime **parere non favorevole**;
- Comune di San Vito dei Normani - con nota prot. n. 26755 del 16/12/2015 esprime **parere non favorevole**;
- nota prot. n. 3974 del 31/03/2016 del Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle attività culturali che *nel condividere le valutazioni espresse dalle Soprintendenze* esprime **parere favorevole** con la condizione di ridurre di almeno 1/3 della loro altezza gli aerogeneratori;
- nota prot. n. 19370 del 25/03/2016 dell'ARPA Puglia che, nel richiamare quanto espresso nella nota prot. n. 57406 del 21/10/2014, conferma la valutazione complessiva negativa alla realizzazione dell'impianto in parola;
- nota prot. n. 4846 del 30/03/2016, con la quale il Comune di Latiano, tenuto conto della vocazione storico-culturale del territorio, esprime parere non favorevole alla realizzazione dell'impianto;
- con nota prot. n. 14297 del 27/11/2015 l'Autorità di Bacino della Regione Puglia dichiara che le aree interessate dal progetto non sono interessate da aree soggette alla disciplina delle N.T.A del P.A.I...

Considerati gli impatti ambientali come di seguito specificati:

Impatto visivo e paesaggistico

Il parco eolico in questione ricade in un contesto agrario, tipico della campagna brindisina, caratterizzato da ampie visuali sulla distesa di terra rossa e verdeggianti, la cui variabilità paesaggistica deriva dall'accostamento delle diverse colture (oliveti a sesto regolare, vigneti, alberi da frutto e seminativi) ed è acuita dai mutevoli assetti della trama agraria.

Nell'intorno vi è inoltre la presenza delle due città di connotazione storiche, come riconoscibili dalla presenza dei castelli, dalle cupole delle chiese e dai beni tutelati, oltre che zone archeologiche, antichi insediamenti e un sistema diffuso e rado di masserie, di cui parte ricadono nelle immediate vicinanze del parco in questione; tali elementi di elevato valore storico-culturale sono testimonianza della peculiarità del paesaggio nel quale il proponente intende collocare l'intervento proposto; a titolo esemplificativo si riporta che nell'intorno di già solo circa 3 Km dal parco eolico, e pertanto ad una distanza a cui è ragionevole pensare che il parco eolico in questione risulti visibile (nella sezione impatti cumulativi lo stesso proponente mostra che l'impianto è visibile ad oltre 5 Km di distanza), vi è la presenza di oltre 10 insediamenti di interesse storico culturale oltre che di insediamenti su cui ricade un vincolo archeologico (< 4Km; *Muro Tenente*).

Il parco eolico in questione risulta in via generale visibile da tali siti. E' ragionevole considerare quindi che il parco eolico si colloca in un ambito territoriale di diffusa impronta storico-culturale per la presenza dei suindicati insediamenti masserizi oltre che aree con vincolo archeologico limitrofi (immediate

vicinanze e a breve distanza) per i quali la realizzazione del progetto in questione determinerebbe una mutazione dello scenario esistente circostanza riconosciuta dallo stesso proponente.

Impatto su avifauna

Nello Studio d'impatto ambientale il proponente ha ben delineato il contesto, con riferimento all'avifauna stanziale e migratoria, nel quale il progetto ricade. Il sito progettuale infatti presenta delle caratteristiche ambientali tali da favorire la presenza di diverse specie di uccelli stanziali e migratori oltre che da specie esclusivamente svernanti e nidificanti tra cui diversi rapaci diurni come il falco di palude (*Circus aeruginosus*), l'albanella reale (*Circus cyaneus*), l'albanella pallida (*Circus macrourus*), l'albanella minore (*Circus pygargus*), il grillaio (*Falco naumanni*), il falco cuculo (*Falco vespertinus*), il lodolaio (*Falco subbuteo*) mentre tra i rapaci notturni l'elenco potrebbe annoverare la civetta (*Athene noctua*) ed il gufo comune (*Asio otus*). A queste specie si potrebbero aggiungere l'upupa (*Upupa epops*), anch'essa nidificante nelle cavità naturali degli alberi, in particolare di olivi secolari, o in quelle artificiali quali masserie e fabbricati in abbandono, oltre che nei muretti a secco, la calandrella (*Calandrella brachydactyla*), alaudide migratore che nidifica a terra, negli spazi aperti naturali preferibilmente con roccia affiorante, e negli incolti, nei seminativi e nelle piantagioni di orticole, il calandro (*Anthus campestris*) che utilizza spazi aperti in migrazione, l'averla capirossa (*Lanius senator*) e l'averla cenerina (*Lanius minor*). Queste due ultime specie rivestono un notevole interesse conservazionistico in quanto le loro popolazioni in Europa sono in drastico calo. Inoltre l'area in questione è idonea ad ospitare anche i Chiroteri i quali sono di estremo interesse conservazionistico in quanto le loro popolazioni sono in declino e fortemente minacciate a livello europeo, anche a causa di fattori di disturbo antropico quali collisione diretta con impianti eolici e inquinamento acustico (a riguardo si riporta che come desumibile dalla pag 53 dello Studio d'Impatto Ambientale ciascuno dei 5 aerogeneratori se operanti al 95% della potenza nominale avrebbe un'emissione sonora intorno ai 105 db) oltre che impatti indiretti quali frammentazione e perdita di habitat; per questi motivi i Chiroteri sono inseriti negli Allegati II e IV della Direttiva Habitat 92/43/CEE e tutelati in maniera rigorosa su tutto il territorio nazionale. Inoltre alcune opere ricadono in un'oasi di protezione faunistica.

In ragione di quanto sopra riportato si ritiene che l'introduzione del parco eolico in questione in un'area nella quale è favorita la presenza di avifauna, comprese specie di interesse conservazionistico, avrebbe un impatto negativo sia diretto che indiretto sull'avifauna stanziale e migratoria.

Impatti da incidente

Si rileva che il proponente ha spostato l'aerogeneratore WTG05 ad una distanza maggiore di 500 metri dall'edificio di civile abitazione presente sul foglio 24 particella n. 129.

Il proponente ha ritenuto di dover abbandonare il modello, precedentemente da lui stesso adottato, per basare la stima della gittata su uno studio commissionato da una società produttrice di aerogeneratori. Lo studio in questione riguarda un modello di aerogeneratore con altezza al mozzo (80 metri contro i 90m di progetto) e diametro del rotore (80 metri contro i 97m di progetto) inferiore a quella di progetto seppur con velocità di rotazione (28.5 rpm contro i 17.8 di progetto) superiore a quella di progetto; sulla base di tale studio, ma senza di fatto applicare al caso di specie alcun modello di calcolo, il proponente per mera deduzione intuitiva ha fornito un valore di gittata per i frammenti di pala di lunghezza 5 metri pari a 320 metri e pertanto addirittura inferiore a quella riportata nello studio da lui stesso presentato (circa 347 metri). Si ritiene che i dati forniti dal proponente in ordine alla gittata possono rappresentare una sottostima non poco significativa rispetto ai dati reali anche in considerazione del fatto che, in caso di malfunzionamento dei sistemi di frenata e di blocco, il rotore potrebbe girare a velocità maggiori rispetto a quella presa in esame dal proponente.

A tal fine si è preso in considerazione il rapporto fornito dal *Caithness Wind Farm Information Forum* (Cwif; www.caithnesswindfarms.co.uk), documento citato dall'INAIL oltre che dalla stessa European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA); in tale rapporto si legge più volte che a seguito di rottura di frammenti di pala di aerogeneratori di potenza superiore a 500 kW, gli stessi abbiano raggiunto distanze considerevoli anche maggiori rispetto a quelle fornite dal proponente. L'analisi di tali dati non può prescindere dal considerare che solo negli ultimi anni si è avuta una crescita esponenziale dei parchi

eolici installati e pertanto è ragionevole pensare che tali rapporti nei prossimi anni vedranno un significativo incremento del numero di incidenti.

Per dovizia di dettagli si riportano in via meramente esemplificativa alcuni dati riportati nel suddetto rapporto:

- a seguito di rottura di un aerogeneratore di potenza pari ad 1MW frammenti di pala sono stati riscontrati ad oltre 300 metri;
- a seguito della rottura di un aerogeneratore di potenza pari a 600 kW della Gamesa eolica, modello G-47, stante alla stampa locale i frammenti hanno raggiunto i 1000 metri di distanza;
- frammenti di pala di un aerogeneratore di potenza pari a 750 kW sono stati trovati in un raggio di 400 metri dalla pala.

Questo Servizio ritiene che non si possa escludere che, a seguito di rotture accidentali degli aerogeneratori (frammenti di pala, rottura del rotore, rottura dei sistemi frenanti con conseguente incremento della velocità di rotazione etc.), i frammenti derivanti, di lunghezza compresa tra i 2 e i 5 metri, possano raggiungere le diverse strutture, tra cui strutture ricettive, aziende agricole, abitazioni e masserie presenti nell'intorno dell'impianto.

Riassunte le principali criticità ambientali emerse in sede di Conferenza di Servizi e ritenute significative ai fini dell'espressione del provvedimento di compatibilità ambientale in questione, già esplicitate nei precedenti provvedimenti, che qui sinteticamente vengono riportate:

1. il proponente intende avvalersi delle procedure di esproprio e non è stato prodotto alcun documento dimostrativo della disponibilità delle aree d'interesse né in toto né in parte, con particolare riferimento anche alle aree dove si prevede la realizzazione delle piazzole ove installare le pale eoliche;
2. nell'intorno del parco eolico in questione vi è la presenza di strutture ricettive relativamente alle quali il parco eolico in questione potrebbe avere un accentuato impatto negativo in relazione alla visuale e alle emissioni sonore;
3. la Regione Puglia, come meglio riportato nella D.G.R. n. 581 del 02 aprile 2014, ha il primato di numero di istanze per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili ma contestualmente le infrastrutture di rete non sono dimensionate per poter far fronte all'immissione in rete dell'energia prodotta da tali impianti;
4. il parco eolico si colloca in un ambito territoriale di diffusa impronta storico-culturale per la presenza dei suindicati insediamenti masserizi oltre che aree con vincolo archeologico limitrofi (immediate vicinanze e a breve distanza) per i quali la realizzazione del progetto in questione determinerebbe una mutazione dello scenario esistente;
5. l'introduzione del parco eolico in questione in un'area nella quale è favorita la presenza di avifauna, comprese specie di interesse conservazionistico, avrebbe un impatto negativo sia diretto che indiretto sull'avifauna stanziale e migratoria;
6. parte delle opere dei cavidotti e la cabina di consegna ricadono in un'area classificata quale oasi di protezione faunistica dal Piano Faunistico Venatorio vigente;
7. in ragione della presenza di altri impianti eolici:
 - a. parco eolico localizzato nel Comune di San Vito dei Normanni che nel punto più prossimo dista circa 3,5 Km dal parco eolico in questione;
 - b. parco eolico del medesimo proponente localizzato nel Comune di Mesagne, località Castel Favorito, nel suo punto più prossimo distante circa oltre 13 Km dal parco eolico in questione;
 - c. parco eolico del medesimo proponente localizzato nel Comune di Mesagne, località Masseria la Cattiva, nel suo punto più prossimo distante circa 10 Km dal parco eolico in questione;
 - d. parco eolico del medesimo proponente localizzato nel Comune di Brindisi, località Cerrito, nel suo punto più prossimo distante circa oltre 15 Km dal parco eolico in questione;

l'introduzione di un ulteriore parco eolico creerebbe delle alterazioni aggiuntive e in sequenza dei valori paesaggistici presenti; i parchi eolici in questione risultano

8. con Delibera di Consiglio Provinciale n. 6/2 del 27/02/2007 sono state approvate le Direttive e linee di indirizzo per l'approvazione di progetti di impianti industriali per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da ubicare sul territorio provinciale; con tale atto deliberativo la Provincia di Brindisi ha stabilito che la produzione industriale di energia elettrica mediante lo sfruttamento delle fonti rinnovabili dovrà essere commisurata ad una pari quantità di minor energia elettrica prodotta mediante l'utilizzazione di combustibili fossili, in particolare da carbone.

Considerato e richiamato tutto quanto espresso da questo Servizio con nota prot. n. 32699 del 04/08/2106 e le controdeduzioni espresse dal proponente come di seguito sinteticamente riassunte e riscontrate:

– *osservazioni impatto visivo e paesaggistico*

il proponente rappresenta che il parco eolico in questione è esterno alle aree non idonee definite dalla Regione Puglia con R.R. n. 24/2010. Il proponente richiama parte della giurisprudenza che fa presente che la visibilità *costituisce un impatto sostanzialmente neutro che non può in linea generale essere qualificato in termini di impatto significativamente negativo sull'ambiente*; il proponente inoltre ritiene necessario individuare una soluzione progettuale positiva che consenta la realizzazione del parco eolico; il proponente inoltre lamenta che la Provincia *avrebbe potuto suggerire eventuali misure di mitigazione e/o compensazione*;

*****_____*****

sul punto questo Servizio rappresenta che il Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle attività culturali, nel condividere le valutazioni espresse dalle Soprintendenze, con nota prot. n. 3974 del 31/03/2016, ha espresso parere favorevole con la condizione di ridurre di almeno 1/3 della loro altezza gli aerogeneratori; nonostante ciò il proponente non ha accolto in alcuna maniera tale prescrizione pertanto, richiamato quanto sul punto espresso con nota prot. nota prot. n. 32699 del 04/08/2106, si ritiene che, stante l'attuale configurazione dell'impianto, l'unica alternativa praticabile sia "l'opzione zero"; si contesta inoltre in ordine all'asserita carenza del soccorso istruttorio in quanto con la suddetta nota del Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle attività culturali venivano individuate e suggerite al proponente le *misure di mitigazione idonee* a minimizzare l'impatto visivo, ma nonostante ciò il proponente non ha preso in alcuna maniera in considerazione tale ipotesi;

– *osservazioni impatto su avifauna*

il proponente ritiene che le misure di mitigazione fornite, sarebbero idonee a mitigare significativamente gli impatti sull'avifauna;

*****_____*****

questo Servizio ritiene che l'altezza degli aerogeneratori, pari a circa 137 m, sia tale da rendere non sufficienti le misure di mitigazione proposte dal proponente e di seguito riassunte:

- eliminazione di superfici sulle navicelle che gli uccelli potrebbero utilizzare come posatoio,
- impiego di modelli tubolari di torre per non fornire posatoi adatti alla sosta dell'avifauna limitando il rischio di collisioni; impiego di vernici nello spettro UV, campo visibile agli uccelli, per rendere più visibili le pale rotanti e vernici non riflettenti per attenuare l'impatto visivo,
- applicazione di bande trasversali colorate (rosso e nero) su almeno una pala per consentire l'avvistamento delle pale da maggior distanza da parte dei rapaci,
- utilizzo di segnalatori notturni ad alta quota e tale da non disturbare l'ambito di caccia dei Chiroteri,

anche sul punto si prende atto che il proponente non ha voluto prendere in considerazione la significativa misura di mitigazione individuata dal Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle attività culturali, con nota prot. n. 3974 del 31/03/2016;

– *osservazioni impatto da incidente*

il proponente ritiene che in virtù dello spostamento dell'aerogeneratore WTG A5 non esistono motivi ostativi inerenti impatti da incidente;

questo Servizio ritiene che nonostante tale spostamento, non si possa escludere che, a seguito di rotture accidentali degli aerogeneratori (frammenti di pala, rottura del rotore, rottura dei sistemi frenanti con conseguente incremento della velocità di rotazione etc.), i frammenti derivanti, di lunghezza compresa tra i 2 e i 5 metri, possano raggiungere le diverse strutture.

Considerato altresì che:

- questo Servizio, con nota prot. n. 32699 del 04/08/2016, ha rappresentato che il Servizio Assetto del Territorio, da ultimo con nota prot. n. 3070 del 30/03/2016, ha espresso **parere non favorevole** alla realizzazione dell'intervento per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con gli indirizzi di tutela dettati dal PUTT/p e dal PPTR;
- il proponente tuttavia nella nota del 10/08/2016, di riscontro al preavviso di diniego di cui alla nota prot. n. 32699 del 04/08/2016, non ha eccepito alcuna osservazione in ordine a tale parere non favorevole; si rappresenta a riguardo che detto parere, avendo valore di parere obbligatorio e vincolante, è presupposto al rilascio del titolo legittimante l'intervento in questione, come da ultimo previsto dal comma 4 dell'art. 91 del PPTR approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03. 2015; tanto premesso il parere negativo in questione sarebbe già da solo idoneo e sufficiente a determinare una valutazione negativa di compatibilità ambientale;
- il proponente non ha prodotto alcuna controdeduzione in ordine ai pareri non favorevoli espressi dal Comune di Latiano, di San Vito dei Normanni e da ARPA Puglia.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, ritenuto che, in ragione dei summenzionati impatti ambientali negativi e significativi che gli interventi determinerebbero, la configurazione attuale proposta per l'impianto di cui trattasi, stante il contesto culturale, naturale e rurale di pregio, in cui è localizzato, presenta notevoli profili per i quali non può essere soddisfatta la condizione di compatibilità ambientale.

Visti:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., che disciplina, nella Parte Seconda, Titolo III le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per la verifica di assoggettabilità a VIA;
- il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- la Legge Regionale 12.04.2001 n. 11, "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e definisce le competenze in materia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2614 del 28/12/09 avente ad oggetto la "Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 04/08";
- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale" con la quale, tra l'altro, entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/01;
- il D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003, recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- il D.M. 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- il Regolamento Regionale n. 24 del 30/12/2010 recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia;
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in Materia Ambientale, nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il Decreto del Presidente n. 197 del 22/09/2015 con il quale sono state affidate al Dott. Pasquale Epifani le funzioni dirigenziali del Servizio Ambiente ed Ecologia.

Ritenuto, sulla base di quanto innanzi riportato di dover provvedere ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e della L.R. n. 11/01 e s.m.i. alla formulazione del relativo parere di compatibilità ambientale.

ESPRIME

- per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, **giudizio negativo in ordine alla compatibilità ambientale** del progetto per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e delle opere ed infrastrutture connesse, da ubicarsi nel territorio del Comune di Latiano (BR), di potenza totale prevista pari a circa 10 MW;
- di **notificare** il presente provvedimento al soggetto proponente: GAMESA Energia Italia SpA Roma geita@pec.it;
- di trasmettere, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza previsti dall'art. 21 della L.R. 11/2001 e s.m.i., copia del presente provvedimento a:
 - Comune di Latiano;
 - Comune di San Vito dei Normanni,
 - Autorità di Bacino;
 - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia
 - Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia-Taranto;
 - Soprintendenza per i beni Archeologici;
 - ARPA Dap Brindisi
 - Regione Puglia – Assetto del Territorio
 - Regione Puglia – Tutela Acque
 - Regione Puglia – Area Politiche per lo sviluppo, il lavoro e l'innovazione – Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo;
- **il proponente, entro 10 giorni dalla notifica del presente provvedimento, dovrà provvedere a far pubblicare** sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi 27 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., un estratto del presente provvedimento con l'indicazione dell'esito oltre che dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza;
- di pubblicare, ai sensi dell'art. 27 comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., il presente provvedimento per intero sul sito web della Provincia di Brindisi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 gg. ricorso al T.A.R. Puglia e ricorso straordinario entro 120 gg. al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente
Dott. Pasquale EPIFANI

Il sottoscritto D'Urso Oscar Fernando dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Brindisi, 30/08/2016_____

Il Responsabile del procedimento
f.to Dott. D'Urso Oscar Fernando

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Brindisi, 10/10/2016_____

Il Dirigente del Servizio
F.to Dott. Pasquale Epifani